



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

CRISI FINANZIARIA:

valutazione e controllo dei titoli in portafoglio

**LA VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE
IN BILANCIO DELL'INVESTIMENTO IN
TITOLI
INQUADRAMENTO DEI PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI**

Marco Clementi

14 febbraio 2012 - Sala Convegni – Corso Europa,11 Milano

Riferimenti normativi:

- Art. 2423 bis Codice Civile – principio della prudenza
- Art. 2426, comma 1 n. 9) e 10) – criteri di valutazione per i titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Art. 2427 – informazioni da fornire in nota integrativa

Riferimenti normativi:

- Principio contabile OIC n. 20 – Titoli e partecipazioni (norma secondaria)

- Art. 15, comma 13 DI 185/2008 – Reiterato dal DM 27/07/2011

Classificazione titoli:

Distinzione tra titoli immobilizzati e non immobilizzati

- La classificazione in bilancio segue il criterio “funzionale” (scelta operata dagli Amministratori);
- In sostanza gli Amministratori devono valutare la permanenza durevole dell’investimento in portafoglio;
- La decisione e la conseguente iscrizione in bilancio di un titolo tra le attività finanziarie immobilizzate deve risultare da una decisione dell’Organo Amministrativo e deve essere appropriatamente motivata in nota integrativa;
- In caso di cambiamento di destinazione (tra titoli immobilizzati e non) occorre fornire adeguata motivazione in nota integrativa.

Valutazione titoli immobilizzati:

Il criterio base di valutazione dei titoli immobilizzati è il criterio del **costo** (di acquisto), comprensivo di oneri accessori.

Oneri accessori:

- oneri di intermediazione;
- commissioni e spese;
- imposta di bollo;
- costi per consulenze specifiche (se significativi).

Valutazione titoli immobilizzati:

Il valore di iscrizione del titolo immobilizzato non può variare da un esercizio all'altro sulla base delle fluttuazioni del mercato.

Solo in presenza di una perdita durevole di valore occorre procedere alla svalutazione del titolo.

La valutazione della perdita durevole di valore deve essere effettuata in sede di predisposizione del bilancio di esercizio.

Valutazione titoli immobilizzati:

Le fonti normative primarie (i.e. Codice Civile) non forniscono una definizione di perdita durevole di valore.

Occorre pertanto rifarsi a quanto contenuto nei Principi Contabili nazionali (OIC n. 20).

Valutazione titoli immobilizzati:

Identificare ragioni economiche gravi che abbiano carattere di permanenza temporale

Per i titoli quotati occorre fare riferimento ad un significativo ribasso nel listino che ha espresso un carattere di persistenza temporale e l'assenza di elementi che lascino fondatamente ritenere probabile un'inversione di tendenza (oltre agli elementi previsti per le altre tipologie di titoli)

Per gli altri titoli devono essere utilizzati tutti i dati e tutte le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente

Valutazione titoli non immobilizzati:

Criterio di valutazione: i titoli non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione, desumibile dall'andamento del mercato.

Costo di acquisto: prezzo ed oneri accessori (come definiti per i titoli immobilizzati). Nel costo non devono essere ricompresi i ratei di interesse (medesimo funzionamento anche per i titoli immobilizzati).

Metodi di valutazione: costo specifico ovvero metodi di valorizzazione utilizzati per le rimanenze (FIFO, LIFO e media ponderata).

Valutazione titoli non immobilizzati:

Valore desumibile dall'andamento del mercato

Titoli quotati: valore di quotazione. Occorre considerare tuttavia i volumi trattati. In caso di volumi ingenti in portafoglio la quotazione può non essere l'unico punto di riferimento. Occorre svolgere altre analisi sull'emittente.

Titoli non quotati: occorre rifarsi, se disponibili, a quotazioni di titoli analoghi per affinità di emittente, durata e cedola. La benchmarking analysis tuttavia deve essere sempre affiancata da un'attenta analisi dell'emittente (soprattutto nel caso di quote o azioni in imprese).

Valutazione titoli non immobilizzati:

Valore desumibile dall'andamento del mercato

Data di riferimento: 1) chiusura esercizio 2) media di periodo

Si ritiene meglio rappresentativa la scelta di una media di periodo (ultimo mese) al fine di creare un trend. La data di chiusura può essere influenzata dall'andamento non positivo o eccessivamente ottimista della giornata.

Tale dato (media o dato puntuale) deve essere successivamente monitorato nel periodo tra inizio del nuovo esercizio e data approvazione bozza al fine di confortare la scelta degli amministratori.

Novità DL 185/2008

Art. 15, comma 13

“ Considerata l’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Aspetti essenziali:

- Soggetti che adottano principi contabili nazionali
- Possibilità di derogare al principio della prudenza
- Titoli non durevoli
- Valutazione a ultimo valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio o relazione semestrale regolarmente approvati
- Eccezione per perdite durevoli di valore

Principio della prudenza e deroghe ai criteri di valutazione

Il principio della prudenza, previsto dall'art. 2423-bis del Codice Civile

CONSISTE

nell'adottare criteri di valutazione che permettano di imputare al conto economico dell'esercizio (o periodo) le “perdite presunte” ma non gli “utili sperati”

Principio della prudenza e deroghe ai criteri di valutazione


I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro

Sono ammesse deroghe esclusivamente in casi eccezionali

La nota integrativa deve obbligatoriamente indicare la variazione quantitativa che si determina sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico a seguito della modifica del criterio di valutazione

Requisito soggettivo

Soggetti che adottano i principi contabili nazionali



Il legislatore italiano non può intervenire sui principi contabili internazionali



Requisito oggettivo

- Titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società
- Titoli classificati nell'attivo circolante quali:

Titoli di debito (p.e. obbligazioni, titoli di Stato)

Titoli azionari quotati


Titoli non quotati

- In sostanza i titoli che trovano collocazione nell'attivo circolante nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Requisito oggettivo

Concetto di investimento non durevole (destinazione “funzionale”)

Occorre ricavarlo *a contrariis* dalla definizione di investimento durevole



Investimento durevole quello che, per scelta degli Amministratori, è destinato ad essere mantenuto nel patrimonio aziendale quale investimento durevole (per i titoli fino alla scadenza)

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

MINORE TRA

costo (di acquisto)

valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

Il DL 185/2008 prevede la possibilità di sospendere tale confronto (occorre tuttavia svalutare in presenza di perdite durevoli di valore)

Informazioni in Nota Integrativa

In particolare:

- criterio di valutazione adottato (riferimento a D.L. 185/2008)
- motivazione dell'eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e impatti patrimoniali, finanziari ed economici